

LA PREGIUDIZIALITÀ DEL PROCEDIMENTO PENALE

IL RAPPORTO TRA ILLECITO PENALE ED ILLECITO DISCIPLINARE

Le formule assolutorie preclusive all'instaurazione del procedimento disciplinare: un automatismo non sempre scontato.



di **Maria Giovanna Trombetta**
Avvocato, Fnovi

Molto spesso la condotta di valenza disciplinare può configurare anche, per i medesimi fatti, un illecito civile, amministrativo e penale, ma mentre le prime due forme di responsabilità non originano interferenze con il parallelo procedimento disciplinare dinanzi all'Ordine, quasi sempre nel nostro ordinamento il promovimento dell'azione penale (ad esempio un rinvio a giudizio, ma anche la mera segnalazione all'autorità giudiziaria penale di un fatto di reato) interferisce con il procedimento disciplinare.

Appare utile preliminarmente rammentare che, in base al combinato disposto degli art. 653 del vigente Codice di Procedura Penale (c.p.c.) e 211 delle disposizioni di attuazione, è ve-

nuto meno - con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito - il principio della cd. "pregiudiziale penale" disposta, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato Codice di Procedura Penale.

In senso ampio è pregiudiziale ogni questione che si pone in un rapporto di pregiudizialità, ovvero di priorità logico-giuridica, rispetto ad un'altra, la quale è detta dipendente.

Del resto, l'art. 44 del D.p.r. n. 221/50, nel disporre che "il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli" non pone una previsione di sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale: tuttavia - ferma restando l'autonomia tra illecito penale ed illecito disciplinare - occorre considerare che l'organo disciplinare amministrativo potrebbe giovare delle più approfondite risultanze penali, frutto di poteri istrut-

tori più pregnanti, posto che le conclusioni cui perviene l'autorità giudiziaria (condanna, proscioglimento, assoluzione) consentono di acquisire una più completa cognizione dei fatti e, conseguentemente, una corretta valutazione degli stessi sotto il profilo disciplinare.

Esaminando quindi gli effetti sul procedimento disciplinare della sentenza penale passata in giudicato occorre considerare i vari tipi di sentenza.

Quando dai fatti accertati deriva una sentenza irrevocabile di condanna, questa ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare con riferimento **all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illecità penale e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso.**

Al contempo, le uniche sentenze assolutorie, con efficacia vincolante nel giudizio disciplinare sono quelle di **assoluzione con formula piena**, divenute irrevocabili: quelle pronunciate cioè che escludono la sussistenza del fatto o la commissione del medesimo da parte dell'imputato perché, come è evidente, in tali casi mancherebbe del tutto l'infrazione relativa.

L'assoluzione o proscioglimento con la formula «**perché il fatto non sussiste**» o «**perché l'imputato non lo ha commesso**», presupponendo un accertamento che esclude in radice la configurabilità di ogni responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto, giustificano senz'altro la preclusione alla va-

lutazione in sede disciplinare del medesimo fatto.

Le sentenze assolutorie con formula diversa da quelle ora accennate non hanno invece efficacia vincolante nel procedimento disciplinare giacché, in tali ipotesi, il fatto commesso dal professionista potrebbe non integrare gli estremi di un illecito penale, e tuttavia configurarsi come illecito disciplinare.

Anche la formula **“non costituisce illecito penale”**, seppure inserita nell'art. 653, comma 1, c.p.p., in realtà non esclude la materialità del fatto né la sua riferibilità al professionista, ma solo la sua rilevanza penale (per es. per la mancanza dell'elemento soggettivo doloso o per il ricorrere di una causa di giustificazione).

L'efficacia preclusiva della prosecuzione del procedimento disciplinare non è inoltre riconosciuta alle

sentenze:

- di non doversi procedere per prescrizione, amnistia, estinzione (oblazione) del reato, per assenza delle condizioni di procedibilità;
- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (vale a dire, ad esempio, che il reato è stato depenalizzato);
- di archiviazione del procedimento penale.

Un ultimo accenno infine alla **“sentenza di patteggiamento”** che, come osservato dalla Corte Costituzionale, contiene una ineliminabile componente negoziale resa palese anche dalla facoltà concessa al Giudice di verificare la volontarietà della richiesta e del consenso. Irrogata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ed equiparata, ai sensi del successivo art. 445 c.p.p., ad una sentenza di condanna, si fonda su una ritenuta imputabilità di reato

circa l'accertamento del fatto illecito ed esplica efficacia nell'ambito del giudizio disciplinare non potendosi escludere ad essa ogni rilevanza, mancando i presupposti di una sentenza di proscioglimento.

Pertanto l'Ordine professionale chiamato a valutare la condotta del sanitario che ha patteggiato la pena in sede penale, pur potendo avvalersi degli elementi che risultano dal contenuto della sentenza, utilizzandoli come mezzi di prova, può procedere ad autonoma valutazione dei dati emersi in sede penale con un approfondimento della conoscenza di ulteriori circostanze nei riguardi del sanitario che, rinunciando alla facoltà di contestare ed avvalendosi di una presunzione di non colpevolezza, si è sottratto all'onere del processo con l'intento di beneficiare di una riduzione della pena. ■

LA PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE DISCIPLINARE E L'ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

ACCESSO AGLI ATTI. CHI NE HA DIRITTO?



Il procedimento disciplinare, come il processo penale, tutela esigenze di difesa sociale e non di giustizia privata, ma diversamente da questo non presuppone alcuna forma di costituzione di parte civile finalizzata all'accesso agli atti.

di **Daria Scarciglia**
Avvocato

Accedere agli atti di un procedimento è un tema discusso, non solo perché impone una riflessione sulla linea di demarcazione tra tutela della riservatezza e certezza del diritto, ma perché succede, con una certa frequenza, che qualcuno reclami di averne facoltà.

Occorre innanzi tutto distinguere i

due aspetti coinvolti: la procedibilità dell'azione disciplinare dall'accesso agli atti del procedimento.

PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE DISCIPLINARE

In merito al primo aspetto, il Dpr n. 221/1950 relativo all'assetto ordinistico delle professioni sanitarie, all'art. 38 ultimo comma cita testualmente che “Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su ri-

chiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica”. Risulta pertanto evidente che nessun soggetto - persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato - diverso e ulteriore rispetto a quelli elencati nel citato art. 38, possa promuovere l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un medico veterinario. In altri termini, laddove non proceda l'ordine di appartenenza del veterinario implicato, solo il prefetto o il procuratore della Repubblica hanno facoltà di azionare la procedura.